

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 259**

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 11 aprile 2024*

-----

INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DEL DESIGN E DELL'ERGONOMIA

-----

**Art. 1**  
*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, organizza, promuove e coordina gli interventi a sostegno del design e dell'ergonomia quali strumenti per l'innovazione nel territorio regionale e per la crescita del dinamismo imprenditoriale.

2. Agli effetti di questa legge per design ed ergonomia si intendono le connesse attività dirette a concepire e a sviluppare progetti relativi a prodotti, servizi o sistemi innovativi che assicurino il soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni degli utenti nel rispetto della sostenibilità economica, sociale e ambientale con priorità ergonomica per la salute, la sicurezza e il benessere degli stessi utenti.

**Art. 2**  
*(Obiettivi)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, questa legge promuove:

- a) la costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia, avente quali primari obiettivi la realizzazione di una rete di collaborazione tra i soggetti che operano nel settore del design innovativo ed ergonomico e nello sviluppo della relativa ricerca e applicazione, quali attività creative di valore aggiunto e di accrescimento della competitività dei prodotti e dei servizi anche in relazione ai loro profili estetici, scientifici e tecnologici;
- b) l'integrazione dei programmi a supporto del design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo economico e dell'innovazione previsti dalla normativa regionale, tra i quali quelli di cui alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano);
- c) la collaborazione con le istituzioni che sostengono il design innovativo ed ergonomico sul territorio tra le quali la Camera di commercio delle Marche, le amministrazioni comunali, le fondazioni e le organizzazioni tra imprese;
- d) l'introduzione della previsione negli strumenti urbanistici generali e attuativi degli enti locali, di interventi edilizi ispirati alla qualità del design eco-sostenibile con priorità ergonomica per la salute, sicurezza e benessere per gli utenti;

- e) i riconoscimenti per la realizzazione di un design innovativo e di eccellenza al fine di diffonderlo in particolare nel territorio regionale;
- f) il monitoraggio e la valutazione, ai sensi dell'articolo 8, degli effetti degli interventi di cui a questa legge;
- g) la realizzazione di specifiche azioni di informazione sugli obiettivi e sui risultati di cui a questa legge.

### **Art. 3**

*(Adempimenti per la costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale promuove intese con i seguenti soggetti operanti nel territorio regionale in materia di design e di ergonomia o comunque interessati al loro sviluppo tra cui: università; accademie di belle arti ed altre istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); centri di ricerca pubblici e privati; imprese; centri per l'innovazione tecnologica delle imprese, parchi scientifici e tecnologici; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico; Società di sviluppo Europa Marche Srl (SVEM srl) di cui alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 (Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)" nonché altri soggetti, singoli e associati.

### **Art. 4**

*(Integrazione dei programmi a supporto del design e dell'ergonomia tra gli interventi a sostegno dello sviluppo)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, tra i finanziamenti previsti dalla normativa regionale sono inclusi anche i finanziamenti a sostegno del design e dell'ergonomia basati su un criterio di credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, valutato sulla base dei seguenti parametri forniti dall'impresa richiedente:

- a) posizionamento di mercato, attuale e prospettico (aumento del fatturato, di quote di mercato, ingresso in nuovi mercati);
- b) effetti del disegno/modello sui prodotti, sugli spazi di vita e di lavoro e sui servizi dell'impresa tra i quali in particolare l'ampliamento del portafoglio prodotti, il miglioramento delle qualità e l'innovazione del prodotto, nonché gli effetti sul rispetto delle norme in materia di sicurezza ergonomica negli spazi di vita e di lavoro.

**Art. 5**

*(Collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali)*

1. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale promuovono e garantiscono la collaborazione della Regione con le istituzioni nazionali e internazionali competenti nelle materie di cui a questa legge.

**Art. 6**

*(Design negli interventi urbanistici ed edilizi)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, gli strumenti urbanistici generali e attuativi degli enti locali provvedono alla definizione di tipologie edilizie costruttive e d'uso secondo criteri ispirati alla qualità del design eco-sostenibile ed ergonomico.

**Art. 7**

*(Esposizione del design e dell'ergonomia regionale)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale provvede, con cadenza biennale, ad organizzare l'Esposizione del design e dell'ergonomia regionale, evento in occasione del quale i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, presentano, valorizzano, diffondono progetti, prodotti, spazi ambientali, processi e servizi innovativi quanto a design ed ergonomia, anche prevedendo riconoscimenti a favore dei risultati di eccellenza.

**Art. 8**

*(Clausola valutativa)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale presenta periodicamente e comunque ogni due anni all'Assemblea legislativa regionale, una relazione sull'attuazione degli interventi di cui a questa legge e una valutazione sui loro effetti. La relazione fornisce informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti degli interventi attuati in materia di design di ricerca ed ergonomico.

**Art. 9**

*(Realizzazione di specifiche azioni di informazione)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, il Centro regionale per il design e l'ergonomia previsto all'articolo 3, garantisce, tra l'altro:

- a) l'accesso online a una biblioteca digitale (Design Library) contenente le risorse sul design management, articoli di ricerca, interviste, materiale documentario sul design e favorisce la cooperazione tra i professionisti del design e dell'ergonomia e le imprese;
- b) l'accesso al Museo del design delle Marche in forma digitale (MUDEMA) e ai relativi servizi offerti.

**Art. 10**  
*(Disposizioni finali)*

**1.** La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Centro regionale per il design e l'ergonomia di cui all'articolo 3.

**2.** La Giunta regionale, in sede di prima applicazione di questa legge, organizza entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, l'Esposizione del design e dell'ergonomia regionale di cui all'articolo 7.

**3.** La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge provvede agli adempimenti necessari per l'attuazione della misura di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9.

**Art. 11**  
*(Invarianza finanziaria)*

**1.** Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.